## TRIBUNALE DI EBOLI

Pubblicazione per estratto del ricorso per riconoscimento dell'avvenuta usucapione speciale (ex art. 1159-bis del Codice civile e legge n. 346/76 e del decreto reso in data 24 novembre 2008)

## I coniugi CANTALUPO GERMANO (C.F.CNTGMN43R12A230A) e PRECENZANOGIUSEPPINA (C.F.PRCGPP48L58H977Q),

giusta procura a margine del presente atto rappresentati e difesi dall'Avv. Loredana Trotta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Battipaglia alla via Ada Negri n. 6, espongono quanto segue: Premesso 1)Che il sig. CANTALUPO GERMANO in data 28/07/1968 riceveva in donazione il terreno sito in agro di Altavilla Silentina riportato nel catasto rustico alla partita 3357, foglio 35, particella 53, di ettari 1.04.58, 2) Che con lo stesso atto anche il fratello sig.CANTALUPO UMBERTO riceveva in donazione i terreni riportati nel catasto rustico alla partita 3357, foglio 18 particelle 241, pascolo cespugliato di are 25.35, particella 48, uliveto di are 58,00 e partita 3145, foglio 18, particella 68 di are 27,41, particella 69 fabbricato rurale e particella n. 70 di ettari 1.67.19; 3) Che gli istanti da oltre venti anni sono nel possesso del fondo appartenente a CANTALUPO U. precisamente contraddistinto in catasto alle particelle 68,69 e 70, foglio 18, partita 3145 del Comune di Altavilla Silentina; 4) Che, dunque, da data immemorabile gli odierni ricorrenti possiedono il fondo appartenente a CANTALUPO UMBERTO in modo non violento né clandestino; 5)Che i sig.ri CANTALUPO Germano e PRECENZANO Giuseppina, in tutti questi anni, non hanno mai ricevuto o subito subito dal sig.CANTALUPO Umberto o dai suoi eredi alcuna contestazione verbale o atti di rivendicazione; 6) Che il possesso del fondo è stato continuo e non ha subito interruzioni naturali o civili né è frutto di mera tolleranza; 7) Che i ricorrenti hanno coltivato il fondo, mantenendo invariata la destinazione agricola dello stesso, compiendo tutti gli atti idonei e necessari alla sua manutenzione (irrigazione, concimazione, frastagliamento, lavori di bonifica e di scavo per renderne pianeggiante la conformazione, ecc.). Inoltre, Durante il suddetto arco di tempo hanno portato consistenti miglioramenti al fondo con coltivazione di piante d'ulivo, di frutta e di viti; 8)Che i ricorrenti hanno provveduto, in tutti questi anni, al pagamento delle imposte gravanti non solo sul fondo di proprietà ma anche su quello del sig. CANTALUPO Umberto; 9)Che i ricorrenti in data 20/03/1990 provvedevano anche all'attacco della corrente elettrica nel fabbricato colà esistente, provvedendo anche a lavori di manutenzione del predetto; 10) Che il possesso del fondo de quo potrà essere provato a mezzo di testimoni; 11) Che ad oggi non si hanno notizie nè dei suoi eredi; 12) Che la fattispecie de qua deve essere sussulta nella normativa prevista dall'art.1159 c.c. e L.346/1976. Tanto premesso, i ricorrenti rappresentati e difesi *CHIEDONO* Che l'On.le Tribunale adito dichiari ai sensi e per gli effetti della L. 346/76 e dell'art. 1159 c.c. l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione speciale e riconosca in favore degli odierni ricorrenti la proprietà esclusiva del fondo rustico appartenente al sig.CANTALUPO Umberto.Si chiede inoltre di essere autorizzati a notificare ai sensi dell'art.143 c.p.c. poiché dalle certificazioni anagrafiche è risultato noto solo il comune di nascita e non quello di ultima residenza del resistente. In via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale con la sig.ra PETROSINO Antonietta, residente in Altavilla Silentina. Sempre in via istruttoria si allegano i seguenti documenti:1) atto di donazione del 28.07.08; 2) visura catastale; 3) certificato di nascita del sig. CANTALUPO Umberto; 4)dichiarazione dei redditi 2004 / 2005; 5) contratto fornitura energia elettrica del 20/03/1990. Battipaglia, lì 16.09.2008 Avv. Loredana Trotta

Il Giudice, Letto il ricorso che precede; - visto ed applicato l'art.1159/bis del cod. civ. e gli artt. 2 e 3 della Legge 10/05/76 n. 346; - esaminata la documentazione prodotta; ORDINA - l'affissione del ricorso e del provvedimento per novanta giorni all'Albo del Comune di Altavilla Silentina ed a quello del Tribunale di Salerno-Sez. distaccata di Eboli; - la pubblicazione del ricorso e del presente provvedimento per estratto e per una sola volta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica non oltre il termine di quindici giorni dall'ultima affissione nei due albi predetti; - la notifica del ricorso e del presente decreto a coloro che nei Registri Immobiliari risultino titolari di diritti reali sull'immobile in oggetto, nonché a coloro che abbiano trascritto contro l'istante domande giudiziali non perente dirette a rivendicare la proprietà e altri diritti reali di godimento del medesimo. Avverte che chiunque vi abbia interesse potrà proporre opposizione nel termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione del ricorso e presente decreto nei due albi predetti, ovvero dalla data di notifica del presente provvedimento.

Avv. Loredana Trotta